

Bruxelles, 31 ottobre 2018
(OR. en)

13636/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0337(NLE)**

**ENV 697
COMER 109
MI 770
ONU 92**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	12561/18 - COM(2018) 657 final
Oggetto:	Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla seconda riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all'adozione degli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, ad esclusione dei rifiuti di mercurio, di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della convenzione - Adozione

1. La convenzione di Minamata sul mercurio (la "convenzione"), che è stata negoziata sotto gli auspici del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), è stata adottata a Kumamoto, in Giappone, il 10 ottobre 2013 ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017. La convenzione è stata conclusa dall'Unione mediante la decisione (UE) 2017/939 del Consiglio¹. La convenzione fornisce un quadro per controllare e limitare l'uso e le emissioni atmosferiche e i rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e di composti di mercurio, con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente.

¹ GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4.

2. La seconda riunione della conferenza delle parti della convenzione (COP 2) si terrà a Ginevra dal 19 al 23 novembre 2018 e sarà chiamata, tra l'altro, ad adottare gli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, ad esclusione dei rifiuti di mercurio, di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3 della convenzione.
3. Il 26 settembre 2018 la Commissione ha proposto un progetto di decisione del Consiglio relativa alla pertinente posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla COP 2². Il Gruppo "Ambiente" ha esaminato la proposta il 5 ottobre 2018. Il testo di compromesso della presidenza³, sottoposto successivamente agli Stati membri per iscritto, è risultato accettabile per tutte le delegazioni.
4. Si suggerisce pertanto al Comitato dei rappresentanti permanenti di raccomandare al Consiglio di:
 - adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel doc. 13416/18;
 - informare il Parlamento europeo della decisione in conformità dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.

² Doc. 12561/18.

³ Doc. 13374/18.